



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

PER LA DIFESA E L'ASSETTO

IDRAULICO DEL TERRITORIO

.....
Il presente Regolamento:

1. E' stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 28.11.1998 (Co.Re.Co. n. 4823 del 04.12.1997) esecutiva;
2. E' stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 03.12.1997, reg. pubbl. n.496;
3. E' stato ripubblicato ad avvenuta esecutività dell'atto a partire dal 09.01.1998, reg. pubbl. n.08/98;
4. **E' ENTRATO IN VIGORE IL 24.01.1998.**

PREMESSA:

I limiti del presente regolamento sono fissati da quanto disposto da:

- a) R.D. 08.12.1933, n. 1740;
- b) nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- c) Regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95;
- d) Codice Civile (art. 892 e seguenti)
- e) Art. 632 del codice penale

ART. 1

FINALITA'

La finalità delle norme contenute nel presente regolamento è quella di assicurare un libero, buono, costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 2

SIEPI ED ALBERATURE

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi a medio e alto fusto è necessario un arretramento di non meno di mezzo metro dalla sponda del fosso o canale; per colture, viti siepi, rive o altro si dovrà rispettare un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste in materia di confine, dal codice della strada, fasce di rispetto art. 26 e seguenti, o da altre disposizioni in materia (es. Codice Civile art. 892 e seguenti e regolamenti del Consorzio di Bonifica).

Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso o canale e il piano di campagna.

E' vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare con materiale nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a come sopra previsto o sulle sponde dei fossi o canali potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (L. 431/85).

ART. 3

PULIZIA FOSSI

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici e agricoli.

L'Amministrazione riterrà comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità

pubblica", il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque, (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a suo carico: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature) e 33% per i fossi interni di "pubblica utilità".

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa, in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato, nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

Per canali e fossi lungo le strade pubbliche e di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

ART. 4

DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche o private) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una

distanza minima di ml 0,50 dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

ART. 5

COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTI

Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo, frontisti, eseguiti i seguenti interventi:

- a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato;
- b) tenere pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato;
- c) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- d) rimuovere alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- e) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
- f) eliminare qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o chiarificazione.

ART. 6

TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA

Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate.

Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo di n. 2 (due) in funzione alla estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di ml 8.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) mt di condotta.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione in calcestruzzo, con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm. 50, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Sindaco previa nulla osta dell'ente proprietario della strada e del Consorzio Competente.

ART. 7

SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dall'ufficio di Polizia Municipale nonché dagli Agenti della polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative fino a £. 1.000.000 (unmilione).

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del T.U. delle leggi Comunali e Provinciali approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383 tuttora vigente (art. 64 della L. 142/90) e della L. 24.11.1981 n. 689.

In relazione a ciò, è determinata in £. 200.000 (duecentomila) la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito, senza pregiudizio per i precedenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza-ingiunzione il Sindaco, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto comunale, di cui all'art. 4 della L. 142/90, nei casi previsti dagli art. 6 e 7 del nuovo Codice della strada, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori non eseguiti e la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico degli interessati.

ART. 8

NORME ESPLICATIVE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisa che con i termini fossi e

canali si intendono i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Fossi di utilità pubblica sono da intendersi quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, individuati e censiti dall'Ufficio Tecnico comunale.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 2, comma 2 o sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (L. 431/85).

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

Le norme recate dal presente Regolamento devono essere applicate a partire dal primo giorno successivo allo scadere del termine di quindici giorni di ripubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova

---ooOoo---

ORIGINALE

Prot. N. 8957

N.	100
del	28.11.1997

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA E L'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO.
--

L'anno **millenovecentonovantasette**, addì ventotto del mese di novembre alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Sturaro Antonio	X	
2	Rizzo Rino	X	
3	Contarin Franco	X	
4	Marampon Silvano	X	
5	Causa Alfonso	X	
6	Schiavo Viviana	X	
7	Roman Riccardo	X	
8	Sinigaglia Giuliano	X	
9	Bertazzo Fernando	X	
10	Olivato Agostino	X	
11	Masin Paolo	X	
12	Ottolitri Daniele	X	
13	Lissandrin Luciano		X
15	Lunardi Antonio	X	
15	Sinigaglia Roberto	X	
16	Toninello Giovanni	X	
17	Crestani Lino	X	
	Rizzo Guido	X	
	Giacomin Agostino	X	
	Donà Alessandro	X	
	Miola Stefano	X	

Assiste alla seduta il sig. Tosato Dr. Loris Segretario del Comune.

Il sig. Sturaro Antonio, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Masin Paolo, Bertazzo Fernando e Crestani Lino, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Non soggetta a controllo di legittimità
- Trasmessa al CO.RE.CO. in data
- Trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in data

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 47 Legge 8.6.1990, n° 142)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal **3 DIC: 1997**

Addì **19 DIC: 1997**

N° **496** registro atti pubblicati



Il Messo Comunale
[Signature]

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la difesa e l'assetto idraulico del territorio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la nota in data 22.9.1997 - prot. n. 4607, con la quale il Consorzio di Bonifica Adige e Bacchiglione caldeggia l'approvazione di un regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio comunale;

VISTO il R.D. 8.12.1933, n. 1740;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.4.1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;

VISTO il regolamento CEE n. 2078/92 del 30.6.1992, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.1.1995;

VISTO l'art. 892 e seguenti del Codice Civile;

VISTO l'art. 632 del Codice Penale;

RITENUTO di disciplinare la materia con l'approvazione di uno specifico regolamento;

VISTO lo schema di regolamento elaborato dall'Ufficio di Polizia Municipale e trovato rispondente alle prescrizioni contenute nelle disposizioni sopracitate;

VISTO l'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142, e specificatamente la lett. a) circa le competenze del Consiglio Comunale

S I P R O P O N E

- 1) Di approvare, come approva, il regolamento comunale per la difesa e l'assetto idraulico del territorio comunale, composto di n. 9 articoli che viene allegato alla presente deliberazione per fare di essa parte integrante e sostanziale (all. sub "A").

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e

del Responsabile di ragioneria previsti dall'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;

Sentito il Sindaco che illustra brevemente l'argomento ricordando le finalita' del regolamento posto in approvazione, che si sostanziano in un compendio di norme che, se correttamente applicate, consentono il libero e costante deflusso delle acque evitando, cosi', danni all'ambiente e alle proprieta' pubbliche e private.

- Consigliere Toninello: esprime alcune considerazioni in merito al proliferare di regolamenti in particolare per quanto riguarda il presente che, a suo parere, propone norme alquanto elementari, per lo piu' gia' disciplinate da leggi vigenti e dal Codice Civile e Penale. Ricorda il problema del Bacino che non e' piu' in grado di svolgere le sue funzioni in quanto completamente ostruito. Ritiene infine auspicabile l'applicazione delle norme vigenti piu' che approvarne di nuove.

- Sindaco: ritiene non condivisibili le considerazioni esposte dal Consigliere Toninello, osservando che le norme previste nel regolamento in approvazione sono riconducibili alle regole del buon senso da sempre poste in essere dai contadini. Per quanto riguarda il problema Bacino comunica che i lavori, appaltati all'inizio dell'anno, sono iniziati proprio in questi giorni.

- Consigliere Contarin: ritiene doveroso ricordare i problemi causati dalle piove torrenziali dello scorso anno che hanno provocato seri danni, in parte dovuti alla mancata manutenzione di calti e scoli, per cui appare opportuno meglio regolamentare la materia con norme precise che prevedano, anche, ammende per i non adempienti.

- Consigliere Crestani: evidenzia che si' e' solamente parlato di regolamentazione dei scoli e calti dimenticando gli scarichi a cielo aperto, ed in particolare quello di via Momoli che crea tanti disagi alla popolazione della zona.

- Consigliere Lunardi: chiede cosa sia previsto per le piantumazioni lungo gli scoli che molte volte impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.

- Sindaco: ritiene che la materia sia gia' disciplinata in maniera chiara prevedendo, in taluni casi, il taglio delle piante. E' dell'avviso che comunque deve essere applicata usando il buon senso. Per quanto riguarda il problema segnalato dal Consigliere Crestani evidenzia che nel prossimo Consiglio Comunale saranno portati in approvazione i progetti preliminari del completamento della rete fognaria, finanziati dalla Regione Veneto. Con questi interventi si ritiene che il problema sia definitivamente superato.

- Consigliere Crestani: illustra brevemente la situazione di via Momoli invitando le maestranze comunali a predisporre opportuni

sopralluoghi per verificare gli inconvenienti segnalati.

- Sindaco: ribadisce l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel risolvere il problema.

Terminata la discussione viene posta in votazione la proposta di approvazione del Regolamento comunale per la difesa e l'assetto idraulico del territorio, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 12
- Contrari n. 4 (minoranza)

D E L I B E R A

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione ne' integrazione.

ALLEGATO sub. ^{4^a}..... alla deliberazione ^{del C.C.}
n. 100 del 28.11.1977

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DIFESA E L'ASSETTO IDRAULICO
DEL TERRITORIO

PREMESSA:

I limiti del presente regolamento sono fissati da quanto disposto da:

- a) R.D. 08.12.1933, n. 1740;
- b) nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- c) Regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95;
- d) Codice Civile (art. 892 e seguenti)
- e) Art. 632 del codice penale

ART. 1

FINALITA'

La finalità delle norme contenute nel presente regolamento è quella di assicurare un libero, buono, costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 2

SIEPI ED ALBERATURE

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi a medio e alto fusto è necessario un arretramento di non meno di mezzo metro dalla sponda del fosso o canale; per colture, viti siepi, rive o altro si dovrà rispettare un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste in materia di confine, dal codice della strada, fasce di rispetto art. 26 e seguenti, o da altre disposizioni in materia (es. Codice Civile art. 892 e seguenti e regolamenti del Consorzio di Bonifica).

Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso o canale e il piano di campagna.

E' vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare con materiale nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a come sopra previsto o sulle sponde dei fossi o canali potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (L. 431/85).

ART. 3

PULIZIA FOSSI

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici e agricoli.

L'Amministrazione riterrà comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità

pubblica", il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque, (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a suo carico: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature) e 33% per i fossi interni di "pubblica utilità".

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa, in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato, nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

Per canali e fossi lungo le strade pubbliche e di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

ART. 4

DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche o private) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una

distanza minima di ml 0,50 dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

ART. 5

COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTI

Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo, frontisti, eseguiti i seguenti interventi:

- a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato;
- b) tenere pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato;
- c) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- d) rimuovere alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- e) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
- f) eliminare qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o chiarificazione.

ART. 6

TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA

Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate.

Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo di n. 2 (due) in funzione alla estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di ml 8.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) mt di condotta.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione in calcestruzzo, con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm. 50, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Sindaco previa nulla osta dell'ente proprietario della strada e del Consorzio Competente.

ART. 7

SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dall'ufficio di Polizia Municipale nonché dagli Agenti della polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative fino a £. 1.000.000 (unmilione).

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del T.U. delle leggi Comunali e Provinciali approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383 tuttora vigente (art. 64 della L. 142/90) e della L. 24.11.1981 n. 689.

In relazione a ciò, è determinata in £. 200.000 (duecentomila) la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito, senza pregiudizio per i precedenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza-ingiunzione il Sindaco, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto comunale, di cui all'art. 4 della L. 142/90, nei casi previsti dagli art. 6 e 7 del nuovo Codice della strada, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori non eseguiti e la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico degli interessati.

ART. 8

NORME ESPLICATIVE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisa che con i termini fossi e

canali si intendono i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Fossi di utilità pubblica sono da intendersi quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, individuati e censiti dall'Ufficio Tecnico comunale.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 2, comma 2 o sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (L. 431/85).

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

Le norme recate dal presente Regolamento devono essere applicate a partire dal primo giorno successivo allo scadere del termine di quindici giorni di ripubblicazione all'Albo Pretorio.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 53 della legge n. 142/1990 nelle seguenti risultanze:

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990.

Li 27.11.1997



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Corradini Albino

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990.

Li 28.11.1997




IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

Lionello Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Sturaro Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Tosato Dr. Loris



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 47 Legge 8.6.1990, n° 142)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, non riguardando materie elencate al 33° comma dell' art. 17 della legge 15 maggio 1997, n° 127, è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 2° comma dell' articolo 47 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, dalla data sottoindicata .

Li



Il RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Masin Vittorio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 17, comma 36°, Legge 15 maggio 1997, n° 127)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo Sezione di Padova in data 04.12.1997 al n° 1823, e che nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 40° comma dell' art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n° 127 dalla data sottoindicata.

Li, - 3 GEN 1998



Il RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Masin Vittorio



La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n°..... in data ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Il RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Masin Vittorio

Controdeduzioni del Comune n° in data
Ricevute dalla Sezione del Comitato di Controllo il

Il RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Masin Vittorio

Reg. Pubbl. n° 08/98
COMUNE DI GALZIGNANO TERME
UFFICIO MESSI NOTIFICATORI

Si attesta che il presente atto venne pubblicato all' Albo Pretorio di questo Comune dal 09/01/98 al 23/01/98



Il Messo Comunale
Magon Loris

